

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 136

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio -
SPANIO

il 19 settembre 2025

Istituzione del servizio di supporto psicopedagogico scolastico

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina il servizio di psicologia scolastica all'interno delle scuole con l'obiettivo di istituzionalizzare nel relativo sistema il supporto psicologico essenziale alla promozione e alla tutela del benessere psicofisico di tutti gli attori che ivi si trovano ad operare.

La figura dello psicologo ha acquisito un ruolo centrale all'interno della nostra società in ragione dello svolgimento della fondamentale funzione di cura del benessere psicologico e di tutela della salute della persona, sia singolarmente considerata, sia nell'ambito delle organizzazioni sociali e lavorative alle quali partecipa.

L'attuale accezione di salute, così come promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), include le differenti declinazioni del concetto di benessere fisico, psicologico, mentale e sociale. Essa è garantita e preservata soltanto se all'individuo viene assicurata la piena possibilità di sviluppare e sfruttare al meglio le risorse di cui dispone in modo da soddisfare le proprie esigenze fisiche, mentali e sociali.

La pandemia da COVID-19 ha tragicamente messo in luce quanto sia essenziale il supporto psicologico a tutela della salute psicofisica delle persone; tale necessità è emersa in particolar modo all'interno dei contesti educativi nei quali occorre promuovere e proteggere il benessere psicofisico dei ragazzi e delle ragazze quali soggetti maggiormente colpiti dagli effetti negativi e dai disagi psicologici causati dalla emergenza pandemica.

I dati più recenti testimoniano nella relativa fascia di età un incremento di fenomeni particolarmente gravi, quali il suicidio giovanile e l'autolesionismo. Dalle statistiche relative all'anno 2023, diffuse dall'associazione Telefono amico Italia, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio tenutasi nello scorso 20 settembre, emerge che i suicidi sono ormai la seconda causa di morte tra i giovani dai 10 ai 25 anni. Il professor Stefano Vicari, direttore dell'Unità operativa complessa (UOC) di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha evidenziato come al pronto soccorso della struttura romana siano state superate negli anni 2022 e 2023 le mille

ottocentocinquanta consulenze annue, di gran lunga superiori alle duecentocinquanta del 2013, di cui il 60 per cento aventi ad oggetto il fenomeno dell'autolesionismo.

Secondo uno studio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) circa il 20 per cento degli adolescenti italiani presenta segnali di disturbo psicologico come ansia, depressione o disturbi del comportamento, mentre un'indagine condotta nel 2022 dalla Federazione italiana psicologi (FIP) ha evidenziato che il 45 per cento degli adolescenti italiani ha mostrato segni di ansia o depressione negli ultimi dodici mesi, con picchi significativi durante i periodi di pandemia da COVID-19. Ancora, gli studi dell'Osservatorio nazionale adolescenza, condotti con riferimento al 2023, hanno evidenziato come il 25 per cento degli adolescenti ha vissuto episodi depressivi e il 20 per cento di essi ha sofferto di ansia.

Alla luce di questi dati è di manifesta evidenza la necessità di intervenire rafforzando ogni misura di sostegno psicologico ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, a partire proprio dalla scuola che rappresenta uno dei contesti più significativi nella vita di ciascun individuo poiché è il luogo in cui si sviluppa la formazione dei giovani non solo sotto il profilo cognitivo, ma anche emotivo e relazionale.

In questo contesto, la figura dello psicologo scolastico riveste un ruolo fondamentale per il benessere psicologico degli studenti, per la gestione del disagio e per la promozione di un ambiente educativo, inclusivo e supportivo. La sua presenza in ambito scolastico non è solo un'opportunità di supporto individuale, ma un fattore essenziale per la costruzione di una cultura della prevenzione, della consapevolezza e dell'inclusività.

L'importanza dello psicologo scolastico si coglie nella pluralità di ambiti in cui riesce ad incidere: dalla lotta alla dispersione scolastica, attraverso l'individuazione precoce dei fattori di rischio e l'attuazione di strategie di supporto mirate a favorire il reinserimento degli studenti in un percorso di crescita e apprendimento; alla risoluzione di gravi problematiche quali il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze, i disturbi alimentari e l'autolesionismo mediante attività di sensibilizzazione, sportelli di ascolto e interventi finalizzati a favorire un clima scolastico di rispetto, empatia e solidarietà.

Tuttavia, solamente una piccola parte delle scuole italiane dispone di uno psicologo a tempo pieno: secondo una ricerca dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti (ANaPP), solamente il 10-15 per cento delle scuole pubbliche in Italia ha un servizio di psicologia scolastica, con variazioni nelle diverse aree del paese, ma con una copertura generalmente limitata e inadeguata rispetto alla domanda e alle necessità degli studenti.

Con la presente proposta di legge si vuole istituire in modo strutturato e permanente all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la figura dello psicologo al fine di promuovere il benessere psicofisico della platea studentesca, supportare il loro sviluppo e incidere positivamente sui fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, del disagio giovanile e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Allo stesso modo, al fine di creare e preservare un ambiente scolastico realmente capace di sostenere la crescita dei nostri studenti, questa proposta di legge mira a realizzare un ponte di comunicazione tra i diversi attori del sistema scolastico coinvolgendo anche gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie, promuovendo un'azione sinergica fondata sulle competenze specialistiche dello psicologo e finalizzata alla promozione del benessere complessivo del sistema scuola.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli:

- l'articolo 1 enuncia le finalità della proposta, richiamando le disposizioni costituzionali a fondamento delle competenze della Regione in materia;
- l'articolo 2 istituisce il servizio di psicologia scolastica, individua le attribuzioni esercitate dal servizio e riconosce ad esso la possibilità di attivare rapporti di collaborazione con altri professionisti al fine di svolgere in modo ottimale i propri compiti;
- l'articolo 3 definisce le attività svolte dal servizio di psicologia scolastica e i relativi destinatari;
- l'articolo 4 detta i principi in materia di organizzazione del servizio;

- l'articolo 5 prevede l'adozione del regolamento attuativo da parte della Giunta regionale, individuando gli aspetti che dovranno essere disciplinati;
- l'articolo 6 dispone l'istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, delineando le funzioni svolte e la relativa composizione;
- l'articolo 7 disciplina la clausola valutativa;
- l'articolo 8 riguarda la norma finanziaria;
- l'articolo 9 l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, istituisce il servizio di supporto psicopedagogico scolastico, di seguito servizio, definito come insieme di attività psicologiche, educative e socio-culturali integrate e coordinate tra loro, finalizzato a promuovere lo sviluppo e il benessere psicofisico degli studenti e delle studentesse e supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie.

2. Il servizio, inoltre, intende contribuire a prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti e le studentesse, i genitori, gli insegnanti, i dirigenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico.

Art. 3

Attività del servizio di psicologia scolastica

1. Il servizio opera d'intesa con le istituzioni scolastiche attraverso equipe multidisciplinari composte da psicologi scolastici, educatori professionali, mediatori culturali e linguistici e, ove necessario, operatori esperti nella lingua dei segni italiana (LIS):

- a) contribuisce a consolidare e accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
- b) programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
- c) collabora con il dirigente scolastico e gli insegnanti nelle attività di promozione della salute e dell'apprendimento;

- d) interagisce con le diverse figure professionali che operano a vario titolo nell'organizzazione scolastica;
- e) monitora il clima organizzativo del contesto scolastico, al fine di assicurarne uno sviluppo armonioso ed equilibrato.

2. Il servizio svolge in particolare le seguenti attività:

- a) interventi a favore degli studenti e delle studentesse, quali la gestione dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
- b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, con particolare attenzione alle problematiche che possono insorgere nelle relative dinamiche, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
- c) interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno e la promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;
- d) azioni trasversali di dialogo e di raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e di valorizzazione delle diversità.

3. Gli interventi di consulenza individuale agli studenti e alle studentesse che non abbiano raggiunto la maggiore età sono subordinati all'autorizzazione mediante consenso informato resa da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, i quali dovranno ricevere tutte le informazioni necessarie.

Art. 4

Organizzazione del servizio di psicologia scolastica

1. La Regione organizza il servizio d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale previsto nell'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi della Sardegna.

2. L'organizzazione del servizio è definita con il regolamento regionale previsto nell'articolo 5.

3. Le scuole possono attivare ulteriori progetti rispetto a quelli convenzionati e programmati dal servizio, quali attività educative e socioculturali, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito educativo e socioculturale.

Art. 5

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità, presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, che si esprime entro venti giorni, adotta una deliberazione con la quale sono individuate le modalità attuative della presente legge con particolare riguardo a:

- a) l'organizzazione territoriale del servizio;
- b) la realizzazione del servizio tramite convenzioni tra equipe multidisciplinari composte da psicologi scolastici, educatori professionali, mediatori culturali e linguistici e, ove necessario, operatori esperti in LIS, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;
- c) le modalità di individuazione degli psicologi

- di cui alla lettera b);
- d) la previsione di una fase sperimentale del servizio di durata triennale, accompagnata da un'adeguata valutazione di efficacia;

2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere delle commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può approvare gli atti definitivi.

Art. 6

Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi necessari ad affrontare le problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di tutti gli attori coinvolti di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. I componenti del Comitato, che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato, sono nominati con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) il direttore generale della struttura regionale competente in materia o suo delegato;
- c) gli Assessori competenti in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato di sanità e di politiche sociali o loro delegati;
- d) l'Assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;
- e) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;

- f) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- g) due rappresentanti dell'Ordine degli psicologi designati dal Consiglio dell'Ordine della Sardegna, nonché da rappresentanti degli educatori professionali, dei mediatori culturali e linguistici e delle associazioni delle persone sorde o esperti LIS.

3. Le designazioni previste nel comma 2, lettere e), f), g), sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dall'Assessorato competente in materia di istruzione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato si riunisce semestralmente e in tutte le ipotesi in cui si presenti la necessità.

6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

7. Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del servizio.

8. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende reso positivamente.

Art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle commissioni consiliari competenti che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale.

3. La relazione di cui al comma 2 contiene, inoltre, almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del servizio, suddivisi per tipologia di ogni ordine e grado statali e paritarie;
- b) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, ordinati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziato ed utilizzato;
- d) una descrizione delle modalità di funzionamento del servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.

4. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di finanziamento e eventuali modifiche alla legge.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

6. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari ad euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle risorse stanziato nel bilancio di previsione della Regione per gli

anni 2025-2027 per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 04 - programma 02 - titolo 1

2026	euro	8.000.000
2027	euro	8.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025	euro	8.000.000
2027	euro	8.000.000

4. A decorrere dal 2028, agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).